



Decisione/0336/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0422/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Giuseppe Lepore - Vice Presidente  
Carlo Cremonini - Componente  
Lorenzo Soderò - Componente  
Marina Vajana - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Sporting Club Corigliano (206741) contro la società SSD Gelbison ARL (953863) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Pompameo Giovanni (2229375), la seguente

**DECISIONE**

In data 13 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD Sporting Club Corigliano (206741) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società contro la società SSD Gelbison ARL (953863) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pompameo Giovanni (2229375).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come la stipula del Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante, con validità per la stagione sportiva 2025/2026, è stato effettuato in data 10/07/2025 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, quantificato in euro 279,00 (duecentosettanta nove/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 12/01/2026.

All'udienza fissata il giorno 11 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SSD Gelbison ARL alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 279,00 (duecentosettanta nove/00), in favore della società ASD Sporting Club Corigliano.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

IL RELATORE  
Marina Vajana

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 11 febbraio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO  
Marco Lai